



Regione Siciliana

oooooooo

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SPECIALE COMMISSIONE  
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO**

oooooooo

**GRUPPO ISTRUTTORIO  
"AREA SUD ORIENTALE"  
VERBALE della seduta del 9.11.2016**

Il giorno 9 novembre duemilasedici, alle ore 14,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio "Area Sud Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n.26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota prot.n.50587 del 27.10.2016 e con il seguente ordine del giorno:

ESAME ESITO FINALE DELLA CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE DEL PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI CATANIA.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio "Area Sud Orientale"

- Dott. Antonino Attardo
- Ing. Maurizio Erbicella
- Prof. Ferdinando Trapani
- Ing. Salvatore Iacono delegato dal Dirigente Generale Dipartimento regionale Urbanistica

Risultano assenti:

- Ing. Gianluigi Pirrera
- Dott. Gianfranco Zanna

E', altresì, presente il componente dell'O.R.P.

- Prof. Giuseppe Trombino

Risultano, infine, presenti alla riunione:

per il Dipartimento Beni Culturali

- Dott. Michele Buffa – Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale

per la Soprintendenza ai beni Culturali ed Ambientali di Catania

- Arch. Giovanni Laudani – Dirigente responsabile U.O.7 Beni Paesaggistici
- Dott.ssa Anna Sergi – Funzionario U.O.7 Beni Paesaggistici

Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Gioeli, Dirigente responsabile dell'U.O. 32 del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale.

Alle ore 14,30 si apre la riunione e viene data la parola alla Soprintendenza di Catania affinché illustri i lavori della fase di concertazione istituzionale effettuata sul Piano in argomento. Prende quindi la parola l'Arch. Laudani il quale evidenzia che tale attività è stata avviata il 3.03.2016 con un incontro effettuato a Catania con tutti i comuni della provincia nel quale è stato presentato il Piano. Successivamente sono stati effettuati 14 diversi incontri (dal 19.04.16 al 23.06.16) a cui hanno partecipato i medesimi comuni organizzati secondo alcuni criteri di aggregazione. Tutti i comuni hanno quindi avuto la opportunità di approfondire le questioni riguardanti il Piano, di




avanzare specifiche osservazioni e istanze e di ricevere ampi chiarimenti su svariati argomenti trattati dal Piano Paesaggistico. Molti di loro hanno anche prodotto materiale documentale, compresa apposita cartografia, tra l'altro richiesta al fine di fornire alla Soprintendenza le perimetrazioni riguardanti le zone territoriali omogenee A e B degli strumenti urbanistici per l'esclusione dalle aree tutelate ope legis quelle previste dal 2° comma dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

Non tutti i Comuni hanno partecipato attivamente alla suddetta concertazione, tanto che la Soprintendenza a seguito di reiterati solleciti ha fissato la data del 30.06.16 quale termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni. La Soprintendenza, conclude l'Arch. Laudani, ha inoltre ritenuto fondamentale estendere la concertazione anche agli Enti responsabili dei parchi regionali (Etna, Nebrodi, Alcantara) e delle aree protette (Riserve regionali), pertanto in data 15.09.16 si è tenuto uno specifico incontro al fine di acquisire ulteriori informazioni. Viene quindi data la parola alla Dott.ssa Sergi perché illustri nel merito gli esiti della fase di concertazione.

Gli esiti della concertazione, evidenzia la Dott.ssa Sergi, sono contenuti in una relazione finale, che fa parte integrante del presente verbale, redatta dalla Soprintendenza ed inviata al Dipartimento BB.CC. il 4.10.16 al n. 16389 di protocollo e che qui di seguito vengono sinteticamente illustrati.

Per semplificazione, le osservazioni dei Comuni sono state aggregate per temi e la Soprintendenza ritiene opportuno rimettere le seguenti questioni all'Osservatorio che hanno carattere generale:

- a) **Boschi** – Alle aree individuate come boschi con i requisiti del D.lgs 227/01 a cui è stato attribuito il livello di tutela 1, i Comuni, alla luce dei sopralluoghi congiunti che hanno verificato l'assenza dei requisiti di bosco, in quanto giardini privati, agrumeti, frutteti, oliveti, aree prive di vegetazione forestale, ecc., propongono di stralciare queste aree dalla cartografia del Piano, in quanto non possono considerarsi beni paesaggistici, concordando invece nell'attribuire un livello di massima tutela ai boschi individuati durante i suddetti sopralluoghi, così come previsto dal Piano Paesaggistico. Su tali aree, in particolare, il Comune di Catania rileva che molte di queste sono state indicate da direttive emanate dal Consiglio Comunale come area risorsa dove intervenire, al fine di colmare le gravi carenze di standard ex D.L. 1444/1968, con meccanismi perequativi i quali comportano la necessità di prevedere una quota parte di edificabilità, da valutarsi in riferimento alle specifiche caratteristiche dell'area. Per queste motivazioni è improponibile stabilire per qualsiasi area a priori vincoli e parametri edilizi come quelli previsti dalle N.d.A. del Piano;
- b) **Cave** – Viene da alcuni comuni proposto di modificare le prescrizioni del Piano per quello che riguarda l'attività estrattiva perché ritenute troppo severe e restrittive. L'apertura di nuove cave non è infatti consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004. Tutto ciò comporterebbe gravi effetti negativi sull'economia e sulle attività produttive che determinano reddito ed occupazione delle popolazioni che risiedono nel territorio;
- c) **Impianti eolici** – Viene osservato come la prescrizione riguardante gli impianti eolici nelle aree vincolate sia troppo vaga e generica. Non viene infatti in alcun modo fatta una distinzione tra parco eolico e impianto eolico per uso domestico, noto anche come impianto minieolico. Queste due tipologie hanno evidentemente un diverso impatto sul paesaggio e pertanto andrebbe rivista la prescrizione che genericamente afferma "non è consentito realizzare impianti eolici" anche nelle aree con livello di tutela 1;
- d) **Aree naturali protette** - Tutti i rappresentanti delle Aree Naturali Protette, compresi i Comuni di Bronte e Calatabiano, concordano nel ritenere eccessivo il livello di tutela 3 previsto per le aree B dei Parchi e per le aree di prereserva (Zone B) in quanto in contrasto con i regolamenti delle Aree Naturali Protette dove in queste aree sono consentite una serie di attività che, pur consentendo l'utilizzo del territorio, influiscono sull'ambiente con il minor impatto possibile;
- e) **Zone A e B degli strumenti urbanistici** – la gran parte dei Comuni, su richiesta della Soprintendenza, ha prodotto adeguata cartografia riguardante gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio unitamente a quella vigente alla data del 6 settembre 1985 da cui evincere le zone



territoriali omogenee A e B che andrebbero escluse così come previsto dall'art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004. Questo ha dato luogo, come nel caso del comune di Aci Castello, alle necessarie modifiche cartografiche. Nonostante le reiterate richieste, rimangono fuori da questa ricognizione alcuni Comuni di cui non si ha allo stato una precisa conoscenza dei loro strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda i suddetti temi il Gruppo istruttorio ritiene di poter esprimere le seguenti valutazioni:

- sulle questioni relative a i boschi il Gruppo non può che ribadire quanto da esso già espresso per analoghe situazioni. In ultimo durante l'esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico di Siracusa dove nella seduta del 6.05.16 ha così determinato *“trattandosi di aree individuate dall'Inventario Forestale, le stesse non possono essere rimosse a meno di una verifica effettuata dall'organo competente che ne escluda la sussistenza dei caratteri di cui al decreto 227/01. In linea generale in queste aree il livello di tutela dovrà tener conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale attribuendone la tutela con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali).”* A tale riguardo, in particolare su sollecitazione dell'Ing. Erbicella, il Gruppo, nel prendere atto che la Carta Forestale porta con se alcune dubbie individuazioni, ritiene opportuno chiedere al Dipartimento BB.CC. di avviare qualunque proficuo confronto con il Comando del Corpo Forestale affinché vengano individuate le più idonee procedure che facilitino la rimozione di eventuali errori di individuazione e/o perimetrazione. Per quanto sollevato dal Comune di Catania, qualora acclarata attraverso i suddetti strumenti di verifica la risorsa vegetazionale, le prescrizioni normative ivi associate si ritengono congrue per la salvaguardia di dette aree;
- anche per le attività estrattive, il Gruppo conferma il suo orientamento che ha avuto refluenza sui Piani già vigenti e con il quale viene evidenziata la non conciliabilità tra tali attività e la tutela e salvaguardia del paesaggio. Rimangono pertanto salve le norme e le inibizioni previste per l'apertura di nuove cave in aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004. A tale riguardo il Dott. Buffa sottolinea che proprio sull'argomento in questione, l'Amministrazione regionale dei Beni Culturali si è impegnata, insieme all'Amministrazione competente, a definire scale di valore che hanno consentito di individuare possibili soluzioni per la redazione del vigente Piano regionale dei Materiali di Cava, come disposto dalla L.r. 127/1980, approvato con D.P.R.S. n.19 del 3 febbraio 2013;
- per gli impianti eolici, l'attuale norma, che varrebbe per il Piano di Catania come già vale per tutti i Piani Paesaggistici vigenti, distingue quelli per uso industriale da quelli destinati ad uso domestico e all'autoconsumo attraverso l'installazione di micro eolico e non di mini eolico il quale rimane precluso in tutte le aree tutelate. Viene a tal'uopo rammentato dal dott. Buffa che il Dipartimento regionale all'Energia ha già predisposto uno schema di decreto presidenziale da sottoporre alla Giunta regionale con l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici tra le quali ricorrono i beni paesaggistici di cui all'art.134, lett.a), b) e c);
- invece per quanto riguarda il quarto punto (aree protette), il Gruppo istruttorio ritiene necessario approfondire le questioni prospettate dagli Enti gestori, in quanto precipuo compito del Piano è garantire che tra le azioni normative di strumenti di tutela attiva (come quelle inerenti al paesaggio e quelle inerenti agli aspetti naturalistico-ambientali) non si creino condizioni di particolare contraddittorietà. Nel caso specifico risulterebbe che sia i decreti istitutivi dei Parchi che i relativi regolamenti (in particolare quello dell'Etna) consentano nelle zone B deroghe per le opere funzionali alle attività agricole, mentre le aree di prereserva (zone B delle riserve regionali) sono soggette a “piani di utilizzazione” redatti dai Comuni con possibili interventi infrastrutturali. Il livello di tutela 3 in tali zone, così come in atto definito dal Piano, precluderebbe di fatto le suddette previsioni, esponendo, tra l'altro, il Piano ad eventuali contenziosi. Pertanto il Gruppo chiede alla Soprintendenza di approfondire l'argomento e di proporre eventuali modifiche normative volte a eliminare possibili conflitti tra i due strumenti di salvaguardia;



- ferma restando la possibilità di acquisire tutte le integrazioni necessarie a definire le questioni di cui al punto e), il Gruppo ritiene di dovere introdurre nella normativa alcuni chiarimenti, che, come già rilevato dal medesimo Osservatorio nella seduta del 29.06.2016 in occasione del Piano paesaggistico di Trapani, sottolineino di *“dare seguito alle disposizioni di cui al 2° comma dell’art.142 del D.Lgs. 42/04, escludendo dalla tutela paesaggistica le Zone Omogenee A e B, che, ancorché non sottoposte a vincolo per effetto di ulteriori provvedimenti, risultano ricomprese nelle fasce di tutela della costa e dei fiumi. Rimane inteso che la suddetta norma rimane valida anche in quei casi in cui non è stato possibile effettuare alcuna modifica cartografica per mancanza di segnalazione da parte dei Comuni interessati”*. In più, il comportamento generale dell’Osservatorio è sempre stato quello di considerare congruo il livello di tutela 1 sulle aree definite Zone A e B dai piani urbanistici vigenti e pertanto chiarire che qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 o 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrare, sono comunque soggette al livello di tutela 1.


La Dott.ssa Sergi prosegue quindi ad illustrare questioni più specifiche riguardanti le seguenti questioni:

- 1) i comuni di Adrano, Biancavilla e Bronte propongono una revisione dell’area del fondovalle del Fiume Simeto individuata nel Piano Paesaggistico come area vincolata ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. In particolare viene proposto di tutelare solo le aree SIC e quelle corrispondenti alla fascia di rispetto di 150 metri del Fiume Simeto. In ogni caso viene richiesto di abbassare il livello di tutela. La Soprintendenza non condivide la suddetta proposta relativamente alla modifica dei perimetri del vincolo e quindi all’esclusione dalla tutela di aree che dalle analisi condotte dal Piano risultano paesaggisticamente rilevanti per le loro caratteristiche ambientali e geomorfologiche nel delicato sistema idrogeologico rappresentato dal Fiume Simeto e pertanto meritevoli di tutela. Viene invece ritenuto dalla medesima Soprintendenza congruo mantenere il livello di tutela 3 alla sola fascia di rispetto di 150 metri del Fiume Simeto, in coerenza con quanto definito dal Piano per i fiumi di eccezionale ed elevato interesse naturalistico, e sottoporre le restanti aree a un livello di tutela 2 sufficiente a garantire una adeguata tutela anche dei caratteri agricoli presenti nell’area;
- 2) Il Comune di Aci Catena fa osservare come l’individuazione nel territorio comunale dell’area vincolata ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, a cui è stato attribuito un livello di tutela 2, per effetto del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell’Aci sia fortemente penalizzante a causa delle prescrizioni troppo severe e restrittive che di fatto bloccherebbero l’iter del nuovo P.R.G. attualmente in fase di approvazione. Secondo i rappresentanti del Comune i vincoli di tutela appaiono quindi eccessivi, ingiustificati nonché penalizzanti. Viene pertanto proposta una più limitata area di tutela che dovrebbe coincidere con la zona B dell’istituendo Parco e, inoltre, viene contestata la superficie dell’area tutelata con livello di tutela 3 corrispondente con la zona A del parco, che, a parere del Comune, non coinciderebbe con l’area archeologica demaniale di Santa Venera al Pozzo. Analogamente il Comune di Valverde chiede il declassamento da 2 a 1 del livello di tutela che riguarda l’area interessata dal parco archeologico istituito con D.A. del 03.04.2014, riportando la normativa a quanto previsto dalle norme di attuazione del citato decreto. A tale riguardo la Soprintendenza non condivide la proposta del comune di Aci Catena, in quanto con D.A. del 3/04/2014 è stata individuata l’area dell’istituendo Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell’Aci ai sensi della L.R. 20/2000 e le aree ivi perimetrare sono state riportate nel Piano e sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 rappresentando un “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici e ambientali, attrezzato come museo all’aperto”. A tali aree è stato attribuito il livello di tutela 3 alla zona A del Parco e il livello di tutela 2 alle zone B e C. La zona A del Parco in corrispondenza di Santa Venera al Pozzo non corrisponde all’area archeologica demaniale, come contestato dai rappresentanti del comune di Aci Catena, perché comprende sia l’area



appartenente al demanio culturale della Regione che quella per la quale si prevede la futura demanializzazione, così come individuato nel D.A. del 03.04.2014. Non viene neanche condivisa la proposta del Comune di Valverde di declassare da 2 a 1 il livello di tutela relativo alla zona C del Parco in quanto così facendo si determinerebbe una notevole difformità tra il regolamento del Parco e le norme del Piano Paesaggistico;

- 3) I rappresentanti del Comune di Piedimonte Etneo fanno osservare come l'individuazione nel territorio comunale di un'area vincolata ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 denominata "*Area delle Colline e dei frutteti di Piedimonte*", cui è stato attribuito un livello di tutela 2, sia fortemente penalizzante per il Comune. Inoltre, anche la perimetrazione del suddetto vincolo va rivista in alcune aree limitrofe al centro abitato, in quanto è discontinua: lascia libere dal vincolo alcune porzioni esigue di territorio mentre ne vincola altre adiacenti, altrettanto piccole. La Soprintendenza, pur ritenendo che la bellezza e la naturalità del territorio comunale di Piedimonte Etneo meriti l'apposizione di un vincolo paesaggistico con un livello di tutela 2, che appare adeguato alla valenza paesaggistica dell'area, considera l'opportunità di stralciare dalla zona vincolata quelle aree più prossime al centro abitato di Piedimonte Etneo che risultano in parte compromesse dalla presenza di serre e attività produttive (come in prossimità di via Ferraro, a sud di via Fragalà, a sud del campo sportivo, ecc.);
- 4) il comune di Giarre non condivide l'apposizione di un livello di tutela 2 a tutta l'area interessata dal nuovo vincolo denominato "*Area del retroterra costiero dalla Timpa di Acireale a Calatabiano*", proponendo che esso sia riservato ad alcune zone ubicate nella parte settentrionale del territorio comunale, caratterizzate da una maggiore naturalità. La rimanente area più urbanizzata e contraddistinta da zone artigianali può essere interessata da un livello di tutela più basso (livello 1) che preveda però anche il divieto degli interventi di cui all'art. 25 della L.R. 22/1996, e dei tralicci. Il comune di Mascali propone di modificare per quest'area le prescrizioni del Piano per quello che riguarda le serre e l'attività estrattiva perché ritenute troppo severe e restrittive. La Soprintendenza condivide in parte la proposta del comune di Giarre. Pur mantenendo invariato il livello di tutela si ritiene opportuno stralciare dalla zona vincolata ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 quelle aree urbanizzate e sede di insediamenti produttivi. Non si condivide invece l'osservazione del Comune di Mascali;
- 5) il Comune di Misterbianco evidenzia che non è stata considerata nel Piano Paesaggistico l'area calanchiva compresa tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia (C.da Valanghe d'Inverno e C.da Sieli) dove al momento sono presenti una discarica per RSU ormai esaurita ma non ancora bonificata (Tiriti) e un'altra attiva con abbancamenti di circa 1000 tonnellate di RSU al giorno. A tale proposito, esaminata la richiesta del Comune ed effettuate le necessarie verifiche e sopralluoghi, la Soprintendenza condivide l'osservazione individuando il valore paesaggistico dell'area per le sue peculiarità geomorfologiche e ritenendo quindi di sottoporla a tutela ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004;
- 6) alcuni comuni lamentano l'individuazione delle "*Aree di recupero*" all'interno dei propri territori proponendo talune soluzioni, alla luce delle quali la Soprintendenza ritiene di contro dedurre nel seguente modo:
  - viene condivisa la proposta del Comune di Biancavilla di riperimetrare l'area di recupero ubicata in corrispondenza della cava di Monte Calvario, sostituendo la sua superficie (considerata troppo ampia) con quella del sito, dichiarato Sito di Interesse Nazionale con D.M. 18 luglio 2002, per il quale è stato predisposto un progetto di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale;
  - viene condivisa la proposta del Comune di Bronte che osserva che le aree ubicate in c.da Sciara Sant'Antonio (zona PEEP già edificata), c.da SS. Cristo - v.le Kennedy (zona artigianale in gran parte edificata) nella realtà non presentano detrattori ambientali tali da attribuire loro la connotazione di aree di recupero;
  - viene condivisa la proposta del Comune di Castiglione di Sicilia che mette in evidenza come l'area compresa tra Solicchiata e Rovittello e l'area di Mitogio (rispettivamente contesti 4h e



5n) indicate nel Piano Paesaggistico come aree di recupero non presentino in realtà detrattori ambientali tali da attribuire loro questa connotazione. Nel primo caso in particolare si tratta di un'area agricola con insediamenti produttivi già esistenti che nel nuovo P.R.G. è individuata come zona artigianale;

- viene condivisa la proposta del Comune di Randazzo il quale rileva come l'area a nord di Randazzo indicata nel Piano Paesaggistico come area di recupero (contesto 2g.) non presenti in realtà detrattori ambientali tali da attribuirle questa connotazione. Nella zona in questione sono semmai presenti fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti essenzialmente alla natura argillosa dei terreni. Si propone dunque di eliminarla;
- viene dal Comune di Catania chiesto un chiarimento ed una maggiore specificazione degli indirizzi impartiti dalle NdA sulle aree di recupero sulla fascia costiera e foce del Simeto (contesto 21h) nella considerazione che si tratta di territori a forte vocazione turistica e con una importante presenza di impianti per la balneazione;

7) per quanto attiene alle aste fluviali, così come individuate ai sensi dell'art.142, lett. c), del D.Lgs.42/04, rispetto alle segnalazioni di alcuni Comuni, la Soprintendenza, effettuate le necessarie verifiche, ritiene così di contro dedurre:

- riguardo al Vallone della Serra ricadente nel territorio del comune di Biancavilla, per il tratto del suddetto corso compreso tra le origini fino all'incrocio con la strada provinciale SP 156 si condivide, sulla base dei riscontri emersi dalla lettura della carta tecnica regionale e dall'esame delle foto aeree, la proposta del comune di Biancavilla di utilizzare il tracciato indicato nello stralcio catastale. Tuttavia, diversamente da come indicato nel medesimo stralcio catastale dove il vallone si arresta a 150 m a sud della stessa strada provinciale, dall'analisi della relativa tavoletta IGM si evince che esso prosegue fino alla confluenza con il fiume Simeto, come peraltro specificato nell'elenco delle acque pubbliche;
- si condivide la proposta del Comune di Giarre di estendere il livello di tutela 3 del T. Macchia per tutto il corso del torrente anche oltre la linea ferroviaria e di eliminare il livello di tutela 3 sull'asta torrentizia del T. Rovettazzo (noto anche come T. Babbo) compresa tra Trepunti e Altarello non essendo più presente perché trasformata da tempo in strada;
- sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di Grammichele e dei riscontri emersi dalla lettura della carta tecnica regionale e delle foto aeree, vengono individuati i corsi dei torrenti Viola e San Marco, che non erano stati rilevati nella fase di redazione del Piano, e rettificato il corso del vallone Mulino Margi;
- non si condivide invece l'osservazione del comune di Milo in quanto non si osservano corsi d'acqua trasformati da interventi antropici. Le aste fluviali sono invece caratterizzate da una elevata naturalità e un eccezionale valore paesaggistico. Si conferma pertanto il livello di tutela 3;
- è condivisibile la proposta del Comune di Motta Sant'Anastasia, dal momento che il torrente Lagani, così come individuato nello stralcio catastale, si sovrappone in parte a quello che nel precedente studio della Soprintendenza era stato erroneamente indicato come vallone San Nicola, in merito al cui percorso anche i tecnici del comune non dispongono al momento di alcuna informazione;
- si condivide l'osservazione del Comune di Palagonia relativamente al Canale Panebianco e al Vallone Trefontane, ai quali è stato attribuito un livello di tutela 2 per i primi 50 metri dall'argine. In questi sono canali privi di naturalità e fortemente trasformati da interventi antropici e per i quali proposto il livello di tutela 1;
- si condivide solo in parte l'osservazione del Comune di Piedimonte Etneo, riducendo il livello di tutela da 3 a 1 del Vallone Chiovazzi e del Torrente Valle del Corvo, essendo tratti che nel tempo sono stati trasformati da interventi antropici. Per i rimanenti corsi d'acqua si mantiene il livello di tutela 3;



- si concorda con il Comune di Santa Venerina che ha evidenziato come il corso d'acqua noto come Torrentello di Linera è stato nel tempo trasformato da interventi antropici perdendo in molti tratti i caratteri di naturalità. Pertanto si ritiene per esso il livello di tutela 1;
  - relativamente alle considerazioni espresse del Comune di Mazzarrone, si ritiene di poter inscrivere il Vallone Pancari, il Vallone di Cava, e il Vallone Mazzarrone, Grasciura grande nel livello di tutela 1;
  - per quanto riguarda il Comune di Catania, il Piano ha attribuito erroneamente un livello di tutela 2 per i primi 50 metri dall'argine al Fosso d'Arci, un corso d'acqua ormai completamente trasformato da interventi antropici (un suo tratto attraversa la pista aeroportuale);
  - analogamente il Piano ha erroneamente determinato i corsi del vallone Pietrafucile e del torrente Carrabba, Vallonazzo e della Sciara ricadenti nel Comune di Mascali. L'esatto andamento dei suddetti corsi d'acqua è riscontrabile dalla sovrapposizione sulla carta topografica d'Italia alla scala 1:50.000 - F.262 - Monte Etna edizione 1891 del perimetro della colata del 1928, da cui si evince come la suddetta colata abbia determinato la scomparsa del torrente Pietrafucile e di parte del vallone della Sciara, di cui il Pietrafucile è un affluente. Il torrente Pietrafucile in quanto non più esistente viene stralciato da quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e tutelati ai sensi dell'art. 142 lett.c del D.Lgs 42/04. Viene, invece, preso in considerazione il tratto del vallone della Sciara a monte della confluenza con il Pietrafucile, che nel precedente studio della Soprintendenza non era stato rilevato;
  - non si condivide l'annotazione del Comune di Calatabiano sul livello di tutela 3 imposto dal Piano sulla fascia di rispetto del Fiume Alcantara che impedirebbe le previsioni del PRG (zona agricola con indice di edificabilità pari a 0,09). La scelta operata dal piano è metodologicamente corretta (rientra tra le azioni di salvaguardia dei più importanti corsi d'acqua di livello regionale) e insiste in aree che mantengono ancora integro il sistema territoriale-paesaggistico;
- 8) per le aree di interesse archeologico sono state avanzate richieste tendenti alla loro riprogettazione ovvero alla rivalutazione dei loro livelli di tutela. A tale riguardo la Soprintendenza, effettuate le necessarie verifiche, ritiene così di contro dedurre:
- non possono confermarsi le richieste avanzate dal Comune di Aci Sant'Antonio circa la riprogettazione dell'area in corrispondenza del Parco di Casalotto che appare eccessiva in confronto ai limiti di tutela imposti dall'istituendo "Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell'Aci. Tuttavia si ritiene opportuno abbassare il livello di tutela da 2 a 1;
  - i rappresentanti del Comune di Adrano evidenziano come diverse aree di interesse archeologico ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee A e B perimetrare alla data del 6 settembre 1985 e pertanto andrebbero escluse così come previsto dall'art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004. Il medesimo Comune propone inoltre di tutelare solo le aree vincolate con decreto e riesaminare le aree di interesse archeologico al fine di escluderle dal Piano o in subordine, se sussistono i presupposti, tutelarle con livello 1. A tale riguardo la Soprintendenza ritiene di non dover escludere le aree di interesse archeologico ubicate a sud di via Catania tutelate ope legis, ancorchè comprese all'interno delle zone territoriali omogenee A e B. Infatti per queste aree nel 1988 il Comune di Adrano presenta un piano di recupero a cui danno parere favorevole sia la sezione II per i beni paesaggistici (nota prot. n. 6246 del 02/11/1988), sia la sezione III per i beni archeologici (nota prot. n. 271 del 17/06/1989). Con delibera n. 218/89 il Comune di Adrano adotta il suddetto piano. Ripetute campagne di scavi, effettuate fra la fine degli anni ottanta e quella degli anni novanta allo scopo di accertare il reale interesse di alcune aree dell'agglomerato abusivo ancora non edificate e divenute "lotti di completamento" del suddetto Piano di Recupero, hanno restituito numerosi lembi dell'antico abitato di Adranon. Per le suddette aree si è, via via, proceduto al vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1,2, 3 e 21 della L. 1089/1939. In

g



seguito a tali rinvenimenti con nota prot. n. 964 del 10/05/1994 la sezione III per i beni archeologici dispone che su tutti i progetti, pubblici e privati, dovranno essere richiesti nuovamente i pareri di competenza. Con nota prot. n. 2441 del 16/05/1996 ed ulteriori precisazione nella nota prot. n. 3726 del 26/07/1996, infine, sempre la sezione III per i beni archeologici revoca il parere favorevole al Piano di recupero perimetrando l'intera area in previsione della realizzazione del parco archeologico (tra l'altro previsto nello stesso P.R.G. del Comune di Adrano). Perciò si ritiene di dover subordinare la costruzione degli edifici previsti in lotti all'interno di isolati già edificati allo scavo dei terreni interessati sotto la direzione della Sezione archeologica. In data 23/04/1998 (nota prot. n. 1883/III) la Soprintendenza trasmette al Comune di Adrano copia della documentazione relativa alla delimitazione delle aree archeologiche relative al territorio di Adrano, in cui l'area a sud di via Catania risulta assoggettata al regime di tutela paesaggistica previsto dalla legge n. 431/1985 (Galasso). In tale nota si precisa che dette aree figurano già in massima parte nelle "Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale" approvato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Assessorato regionale BB.CC.AA. ex art. 24 del R.D. 1357/40 nella seduta del 30/04/1996. La stessa documentazione viene nuovamente trasmessa al Comune in data 24/07/2006 (nota prot. n. 3726) con l'aggiornamento dei vincoli ai sensi della L. 1089/1939, del D. Lgs. 490/1999 e del D. Lgs. 42/2004. Si condivide invece l'osservazione del Comune di Adrano di abbassare il livello di tutela da 2 a 1 per tutte le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale ad eccezione dell'area di C.da Mendolito che per la sua valenza paesaggistica merita una tutela maggiore compatibile con quella prevista dal livello di tutela 2;

- si ritiene di ripermire l'area di interesse archeologico di C.da Valcorrente nel Comune di Belpasso eliminando quelle zone così fortemente urbanizzate che hanno ormai compromesso l'eventuale presenza di resti archeologici. Inoltre sulla base dei suddetti studi e ricognizioni si condivide la proposta del comune di attribuire a tutte le aree di interesse archeologico un livello di tutela 1;
- si condivide l'osservazione del Comune di Biancavilla, riconsiderando la presenza di due aree di interesse archeologico. Si può infatti eliminare l'area di monte Calvario che si trova in una zona destinata a recupero ambientale, mentre l'area di interesse archeologico del centro urbano va invece in parte esclusa dalle aree tutelate ope legis in quanto ricade all'interno delle zone territoriali omogenee A e B;
- con riferimento alle osservazioni presentate dal Comune di Catania, non si ritiene necessario procedere ad una ripermire delle aree di interesse archeologico dal momento che quelle che potevano effettivamente generare difficoltà di individuazione del vincolo, ricadono all'interno delle zone territoriali omogenee A e B e pertanto vanno escluse dalle aree tutelate ope legis, così come previsto dall'art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004;
- si condivide la proposta del comune di Maniace per quanto riguarda l'area di C.da Fondaco, per la quale, vista la tipologia dei rinvenimenti, si ritiene di poter abbassare il livello di tutela da 2 a 1. Per quanto riguarda l'area di interesse archeologico di C.da Cavallaro si fa presente che la perimetrazione di quest'area corrisponde a quella comunicata nel 2005 quando la Soprintendenza negava il nullaosta di fattibilità per il progetto di un'area artigianale prevista nel PRG e richiesto dal Comune di Maniace (nota prot. n. 5578 del 14/11/2001 e nota prot. n. 4490 del 26/10/2005). Nella stessa nota del 2005 la Soprintendenza comunicava al comune di Maniace che si era avviata una convenzione con l'Università di Durham per una campagna di studi mirata proprio alla ricerca delle preesistenze romane e bizantine di Maniace e dei comuni vicini. Le indagini e gli scavi effettuati dall'Università di Durham hanno evidenziato che nella suddetta area ci sono evidenze di una necropoli tardo antica (dal IV sec. d.C.) e materiali sparsi Bizantini e Islamici. Pertanto, non si ritiene di abbassare il livello di tutela che resta 2;

gr



- si condivide l'osservazione del Comune di Mazzarrone passando alla tutela di livello 1 le aree di interesse archeologico di Poggio Mazzarrone e Torre Mazzarrone;
  - si condivide l'osservazione del Comune di Misterbianco di abbassare il livello di tutela da 2 a 1 per tutte le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale ad eccezione dell'area di Campanarazzu che per la sua importanza storica e paesaggistica merita una tutela maggiore, compatibile con quella prevista dal livello di tutela 2;
  - si condivide la richiesta del Comune di Motta Sant'Anastasia di stralciare dal Piano le aree ricadenti in zona A o B così come previsto dall'art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004. Data la tipologia dei resti individuati nella zona di C.da Tiriti si ritiene invece opportuno non modificare il perimetro dell'area di interesse archeologico ma abbassare il livello di tutela da 2 a 1;
  - si condivide l'osservazione del Comune di Palagonia. Dalle indagini effettuate negli anni precedenti è emerso infatti che nell'area di C.da Annunziata non è emersa alcuna evidenza archeologica. Si ritiene, pertanto, anche per consentire all'Amministrazione Comunale una migliore programmazione urbanistica, di potere limitare l'area di interesse archeologico alla porzione di terreno ad ovest del F. Catalfaro;
  - si condivide l'osservazione del comune di Santa Maria di Licodia di rivedere il perimetro della grande area di interesse archeologico ubicata in prossimità del centro urbano e che si estende in diverse contrade (C.de Buglio, Lupino e Montalto). Questa grande area complessa con testimonianze di varie epoche è stata ripерimetrata escludendo quelle zone prive di rinvenimenti. Si ritiene inoltre opportuno abbassare il livello di tutela da 2 a 1 per tutte le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale ed eliminare dalle aree tutelate ope legis un'area a nord del centro abitato (C.da Castellaccio) individuata a seguito di sporadici ritrovamenti avvenuti nel passato e non più definibili con certezza;
  - si condivide l'osservazione del comune di Valverde ripерimetrando l'area in c.da Carminello a seguito dei saggi di scavo eseguiti nel 1988;
- 9) sono state presentate osservazioni sulla perimetrazione dei centri storici in particolare dai Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Maletto, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Riposto, San Giovanni La Punta, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Vizzini. Sui contenuti delle singole osservazioni e sulle relative controdeduzioni della Soprintendenza si rinvia alla Relazione finale che fa parte integrante del presente verbale. Si sono effettuate approfondite indagini che in molti casi hanno condotto ad una revisione dei perimetri facenti parte della proposta di Piano;
- 10) analogamente per le osservazioni presentate sui beni isolati si rinvia per brevità alla Relazione finale. Sono state anche in questo caso effettuate le necessarie verifiche al fine di modificare e integrare le relative schede sulla base delle informazioni fornite da alcuni Comuni;
- 11) il comune di Aci Castello propone di specificare meglio le prescrizioni del Piano per quello che riguarda la realizzazione di Stazioni ecologiche (CCR) in particolare nei territori con livello di tutela 1 dove in atto è presente la seguente prescrizione *"In queste aree non è consentito realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere"*. Il medesimo Comune evidenzia che nelle norme relative al contesto 15g *"Paesaggio delle aree naturali"* non è stata inserita l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi e propongono di introdurre nelle prescrizioni la possibilità di consentire la realizzazione di opere per la diretta fruizione della riserva marina e terrestre;
- 12) per le aree costiere con livello di tutela 2 i Comuni di Calatabiano e Catania osservano che le prescrizioni ivi contenute contrastano con la vocazione turistico-ricettiva di tali aree tra l'altro prevista nei relativi PRG. In particolare il Comune di Catania chiede chiarimenti circa la prescrizione *"In queste aree non è consentito realizzare opere a mare e manufatti costieri"*.

g



nella considerazione che le relative aree demaniali marittime sono già caratterizzate dalla presenza di molti manufatti per la fruizione della battigia. A tale riguardo la Soprintendenza conferma il livello di tutela nonché le caratteristiche e i valori paesaggistici ivi presenti;

- 13) non si condivide l'osservazione del comune di Fiumefreddo di Sicilia per quello che riguarda i livelli di tutela relativi alla costa e alla Riserva Naturale Orientata del F. Fiumefreddo, ancorché in contrasto con le previsioni del PRG, confermando le caratteristiche e i valori paesaggistici ivi presenti. Inoltre gli interventi di riqualificazione ambientale previsti nelle aree ex Siace ed ex Keys non solo non sono in contrasto con il Piano Paesaggistico ma sono previsti da esso;
- 14) non si condivide, infine, l'osservazione del comune di Milo in quanto la strada che va da Zafferana Etnea a Fornazzo possiede qualità panoramica notevoli trattandosi di una strada di mezza costa che attraversa paesaggi caratterizzati da colture di pregio (vigneti) e da ampie aree naturali, boscate o aperte verso valle. Questa strada collega inoltre tra loro nuclei storici con testimonianze di architetture tradizionali.

A questo punto il Gruppo istruttorio, sulla scorta anche di adeguata cartografia da dove rilevare le modifiche da apportare al Piano, ritiene di dovere concordare con la Soprintendenza, prendendo atto delle verifiche da essa effettuata nel merito delle osservazioni di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14. Per quanto riguarda il punto 9 (perimetrazione dei centri storici) il Gruppo ritiene di dover confermare quanto più volte affermato e cioè che le individuazioni dei centri storici sulle tavole del Piano sono puramente indicative in quanto su tale materia, inserita tra le componenti del paesaggio, le Norme di Attuazione impartiscono esclusivamente indirizzi, ad eccezione di quei centri storici sottoposti a particolare tutela paesaggistica per i quali si producono effetti prescrittivi, per cui la stessa Normativa rimanda, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico e alla scala propria di tale strumento, l'individuazione delle zone A tenendo conto di detti perimetri nonché delle fonti cartografiche storiche.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune di Catania di cui al precedente punto 6 in aree di recupero, le NdA si limitano a dare indirizzi rinviando le scelte progettuali ai piani attuativi di riqualificazione urbanistica. Pertanto per meglio specificare i suddetti contenuti, il contesto 21h potrà così essere modificato:

*"I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:*

- *recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente, nonché la realizzazione di chioschi e lidi balneari, con strutture complementari (ristoranti, bar, locali tecnici e/o deposito, bagni, docce), entrambi aventi carattere stagionale e facilmente amovibili e di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro;*
- *eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici;*
- *conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;*
- *riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.*

*In queste aree non è consentito:*

- *realizzare opere edilizie e di urbanizzazione nelle aree libere ancora non interessate da tali interventi;*
- *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;*
- *realizzare cave;*
- *realizzare impianti industriali;*"

Con riferimento alle richieste avanzate dal Comune di Aci Castello di cui al precedente punto 11, il Gruppo istruttorio ritiene che i CCR non rientrino tra le tipologie delle opere inibite nel contesto

15b, il quale invece vieta le discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere. Si potrà a tale riguardo inserire nella norma "ad eccezione dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti differenziati e di strutture per il trattamento dei rifiuti". Si concorda con la Soprintendenza di inserire nel contesto 15g "Paesaggio delle aree naturali" l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi con la possibilità di consentire la realizzazione di opere per la diretta fruizione della riserva marina e terrestre ove non precluse da prescrizioni e regolamenti della medesima Area protetta. Infine, a chiarimento di quanto richiesto dal Comune di Catania nel precedente punto 12, viene ritenuto opportuno circoscrivere la prescrizione relativa alle opere a mare e manufatti costieri nel seguente modo: è vietato "realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine."

Il Gruppo istruttorio ritiene invece di non condividere le considerazioni della Soprintendenza con riferimento al precedente punto 2 e riferite al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell'Acì. Infatti, anche con considerazione alle osservazioni prodotte dai Comuni di Acì Catena e Valverde, risulta incongruo con le caratteristiche espresse da quei territori l'attuale vincolo paesaggistico posto ai sensi dell'art.134 lett.c con livello di tutela 2 (cfr. contesto 15e). Tali aree non risultano in buona parte possedere i requisiti previsti dall'art.136 nella ulteriore considerazione che alcune di esse risultano fortemente edificate e urbanizzate. Pertanto il Gruppo invita la Soprintendenza ad effettuare una più approfondita lettura di quei territori dal punto di vista paesaggistico al fine di una eventuale ripermimetrazione del vincolo che tenga conto delle reali caratteristiche e non della sua mera sovrapposizione alle aree così come individuate dalla zonizzazione dell'istituendo Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì effettuata ai sensi della L.R. 20/2000 con D.A. del 3/04/2014.

A conclusione dell'incontro, il Gruppo istruttorio ritiene di dover aggiornare l'esame sugli esiti della concertazione con particolare riferimento al punto 2 e alle questioni relative alle Aree protette.

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

- Dott. Antonino Attardo



- Ing. Maurizio Erbicella




- Prof. Ferdinando Trapani



- Ing. Salvatore Iacono

- Prof. Giuseppe Trombino



IL SEGRETARIO